

Tribunale Parma, Sentenza n. 1215 del 20 settembre 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice monocratico dott. Giacomo Cicciò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa RG.4008/2018 in riassunzione, promossa da:

L.G. DI (*omissis*) S.A.S con l'Avv. (*omissis*)

Contro

(*omissis*) e (*omissis*) in qualità di soci della (*omissis*) srl , società cancellata dal registro delle imprese in data 20.10.2021 con l'Avv. (*omissis*)

CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società LG di (*omissis*) sas ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di srl in liquidazione per la somma di E. 72.622,80 in dipendenza del contratto di appalto inter partes del 20 gennaio 2007.

(*omissis*) srl in liquidazione ha proposto opposizione domandando la revoca del decreto ingiuntivo.

La causa era istruita mediante CTU

All'udienza del 2 novembre 2022 il difensore di (*omissis*) srl dava atto che la società da esso rappresentata era stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.10.2021.

La società LG di (*omissis*) procedeva quindi alla riassunzione del giudizio nei confronti di (*omissis*) e (*omissis*) quali soci della (*omissis*) srl in liquidazione.

La causa viene ora in decisione.

L'art. 2495 terzo comma cc prevede che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Secondo la giurisprudenza (v. tra le altre Cass. 31933/2019) il fenomeno successorio che si verifica in capo ai soci a seguito dell'estinzione della società, implica che, rispondendo essi dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione in base al bilancio finale di liquidazione.

Il bilancio finale di liquidazione di (*omissis*) srl prodotto in atti menziona quanto segue: "Il liquidatore nel periodo 01.01.2021 fino al 11.10.2021 ha proseguito l'attività di liquidazione della

società. L'attività svolta durante la fase di liquidazione (dal 18.06.2013 al 31.12.2020) è descritta nei bilanci depositati per i relativi anni.

Al termine non risultano più attività da liquidare come si evince dallo stato patrimoniale, di conseguenza non è presente un piano di riparto, pertanto non ci sono residui per i soci. L'attività di liquidazione non ha permesso compensi per l'attività del liquidatore in quanto non c'era capienza nell'attivo.

Nel corso dell'ultimo periodo sono diminuiti i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi in quanto rinunciati dagli stessi soci per incapienza dell'attivo.”

Non emerge quindi, né è stata fornita contraria prova da parte di LG di (omissis) sas, che i soci di (omissis) srl citati in riassunzione abbiano riscosso attivo sociale in base al bilancio finale di liquidazione e nessuna allegazione sul punto è stata fornita dalla parte, che si è limitata a ribadire le ragioni di merito poste a fondamento della domanda iniziale.

La domanda proposta nei confronti di (omissis) e (omissis) quali soci della (omissis) srl in liquidazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- Dichiaro inammissibile la domanda proposta da LG di (omissis) sas nei confronti di (omissis) e (omissis)

- Condanna LG di (omissis) sas al pagamento delle spese processuali sostenute da (omissis) e (omissis) e che liquida in E. 8433,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU

Parma, 20 settembre 2023 Il giudice
Giacomo Ciccio